


Elezioni regionali e comunali 2018

Incontro con i presidenti degli uffici elettorali di sezione e i responsabili degli uffici elettorali comunali

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme Servizio Consiglio autonomie locali ed elettorale



VOTAZIONE DOMENICA ORE 7.00



Si vota la **domenica** dalle **7.00** alle **23.00**




SCRUTINIO LUNEDI' ORE 8.00



Lo **scrutinio** si effettua il **lunedì** a partire dalle ore **8.00**



Autenticazione delle schede



 APPORRE IL BOLLO DELLA SEZIONE SULLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA



LE SCHEDE NON VANNO NÉ NUMERATE NÉ FIRMATE




Elezioni regionali e comunali

- UNA sola copia di tabelle di scrutinio
- NO registro tessere elettorali (a richiesta prospetto)
- NO tagliando antifrode



Doppia preferenza di genere SOLO NELLE ELEZIONI COMUNALI

Nelle elezioni comunali l' elettore può esprimere uno o due voti di preferenza. Nel caso di due preferenze, le stesse devono riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza



doppia preferenza


i candidati scelti non devono appartenere allo stesso genere, pena l'annullamento della seconda preferenza



L'Ufficio elettorale di sezione


L'Ufficio è composto da:

- 1 presidente
- 3 scrutatori, fra i quali il presidente sceglie il vicepresidente
- 1 segretario, scelto dal presidente





L'Ufficio elettorale di sezione



- l'Ufficio può funzionare con la partecipazione di almeno 3 componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente
- Solo durante l'autenticazione delle schede e lo scrutinio i componenti devono essere tutti presenti



I rappresentanti di lista



- 2 rappresentanti, 1 effettivo e 1 supplente
- non sono componenti dell'Ufficio e la loro designazione e presenza è facoltativa
- designazioni presentate direttamente al Presidente dell'Ufficio il sabato pomeriggio o la domenica, prima dell'inizio della votazione (controlli)



I rappresentanti di lista



- assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio
- fare inserire nel verbale eventuali dichiarazioni



- TOCCARE LE SCHEDE
- prendere nota di chi vota o non vota
- impedire il regolare svolgimento delle operazioni







Il verbale dell'Ufficio

- È necessario porre la massima cura nella **fedele e precisa verbalizzazione** di tutte le operazioni compiute nel seggio
- La **responsabilità penale** della corretta compilazione del verbale è del segretario e del presidente





ELEZIONE DIRETTA
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE


DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Il verbale dell'Ufficio

- Nel compilare il verbale è necessario in particolare curare:
 - l'esattezza e la completezza dei dati
 - la perfetta corrispondenza delle indicazioni numeriche tra i diversi paragrafi e tra i due esemplari del verbale
 - la perfetta corrispondenza delle indicazioni numeriche riportate nel verbale e nelle tabelle di scrutinio



SABATO ORE 16.00



- Insediamento dell'Ufficio e ricognizione della sala della votazione
- Accertamento del numero degli elettori assegnati e autenticazione delle schede di votazione



Contemporaneità

CORPO ELETTORALE diverso per ogni consultazione

Elezioni	APR	AIRE	L. A. TN	L. A. BZ	L. A. AO	L. A. comunitari
REGIONALI	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO
COMUNALI	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ
REFERENDUM CONSULTIVO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO



Accertamento del numero degli elettori

1. — ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEGLI ELETTORI ASSEGNATI ALLA SEZIONE

(art. 27, comma 3, della legge regionale n. 28/2007)

Il Presidente effettua le necessarie annotazioni nelle liste della sezione, sulla base di quanto risulta dagli elenchi trasmessi dal sindaco. Quindi, accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione sommando:

	C	,	O	O				
						MASCHI	FEMMINE	TOTALE
a)	gli elettori iscritti n	elle liste della	sezione					
b)	gli elettori ricovera detenzione compre	ti in luoghi di d esi nella circos	cura o present crizione della	ti in luoghi (sezione	di			
c)	gli elettori, non isci voto presso il prop della sezione	itti nelle liste rio domicilio c	della sezione, ompreso nella	ammessi a a circoscrizi	al ione			
					_			
		TOTALE 6	elettori assegı	nati alla sez	zione			
					_			



Autenticazione delle schede

N. schede autenticate = N. elettori assegnati




L'AUTENTICAZIONE CONSISTE NELL'APPOSIZIONE DEL BOLLO DELLA SEZIONE SULLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA



Operazioni di votazione

Dopo aver identificato l'elettore



2. ...e poi timbra la tessera elettorale con il bollo della sezione e la data dell'elezione



Operazioni di votazione

3. il Presidente consegna all'elettore la **scheda** di votazione e la **matita** copiativa

4. l'elettore, dopo il voto, riconsegna la scheda piegata al Presidente che la inserisce nell'urna

5. un componente firma la lista sezionale per **attestare che l'elettore ha votato**



Oltre agli elettori assegnati chi può votare nella sezione?

- i componenti dell'Ufficio e i rappresentanti di lista
- gli elettori che votano in base ad una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione
- gli elettori che votano in base ad attestazione del sindaco
- gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio
- i non deambulanti
- i militari
- i naviganti



Ammissione degli elettori non assegnati

7. — ELETTORI CHE HANNO VOTATO NELLA SEZIONE PUR NON ESSENDO ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DELLA STESSA

(artt. 29 e 30 della legge regionale n. 28/2007)

I seguenti elettori hanno votato in questa sezione, pur non essendo iscritti nelle relative liste elettorali, in quanto elettori ammessi a votare in base a sentenza o attestazione del sindaco, componenti dell'Ufficio, rappresentanti di lista presso la sezione, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso la sezione, elettori non deambulanti.

COGNOME E NOME DELL'ELETTORE	TITOLO in virtù del quale l'elettore è stato ammesso a votare nella sezione (per gli elettori ammessi a votare in base a sentenza o attestazione del sindaco, indicare gli estremi della sentenza o dell'attestazione)

- aggiungerli in calce alle liste della sezione
- riportarli nel §7. del verbale
- CONSEGNARE SCHEDE APPOSITAMENTE AUTENTICATE



Voto assistito

Sono ammessi al voto assistito:

- i non vedenti, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi
- i diversamente abili che non possono esprimere il voto autonomamente
- le persone affette da altri impedimenti di analoga gravità

NON SONO AMMESSI AL VOTO ASSISTITO ELETTORI AFFETTI DA PATOLOGIE CHE RIGUARDANO LA SFERA PSICHICA (ALZHEIMER, GRAVI RITARDI PSICHICI)



Voto assistito

L'elettore è ammesso al voto sulla base di:

- sigla ADV sulla tessera elettorale
- certificato medico che attesta che l'elettore è affetto da un'infermità fisica diagnosticata che gli impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore
- libretto dell'INPS o del Ministero dell'interno che attesta che la persona è "cieco civile"
- accertamento da parte del presidente delle condizioni dell'elettore (evidente)



Casi particolari



- scheda deteriorata (§ 8 del verbale)
- elettori allontanati dalla cabina (§ 9 del verbale)
- elettori che non votano nella cabina (§ 10 del verbale)
- elettori che restituiscono la scheda non autenticata (§ 11 del verbale)
- elettori che non restituiscono la scheda o la matita (§ 12 del verbale)



Casi particolari



L'elettore che ha votato ma NON ha introdotto la scheda nell'urna (elettore allontanato dalla cabina e non riammesso – elettore che non vota nella cabina – scheda non autenticata – elettore che non restituisce la scheda) si considera **VOTANTE** per il riscontro schede avanzate/non votanti e **NON VOTANTE** ai fini del riscontro schede scrutinate/votanti



DOMENICA ORE 23.00 operazioni di riscontro







Operazioni di riscontro

13. —ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEGLI ELETTORI CHE HANNO VOTATO

(art. 37 della legge regionale n. 28/2007)

Il Presidente, sulla base di quanto risulta dalle liste elettorali della sezione e dalle liste aggiunte, accerta il numero degli elettori che hanno votato sommando:

1. accertare il numero deiVOTANTI (§13. del verbale)

		MASCHI FEMMINE TOTALE
a)	gli elettori iscritti nelle liste della sezione che hanno votato	
b)	gli elettori che hanno votato nella sezione pur non essendo iscritti nelle liste della stessa (paragrafo numero 7.)	
c)	i militari e i naviganti (paragrafo numero 7 BIS.)	
	gli elettori degenti o detenuti che hanno votato nel luogo di cura o di detenzione compreso nella circoscrizione della sezione (verbale dell'Ufficio distaccato o del Seggio speciale, paragrafo numero 14. Tabella A)	
e)	gli elettori che hanno votato presso il proprio domicilio compreso nella circoscrizione della sezione (verbale dell'Ufficio distaccato, paragrafo numero 6. lett. a)	
	Totale elettori che HANNO VOTATO	



Operazioni di riscontro

2. accertare la corrispondenza tra le schede autenticate il sabato e NON utilizzate e gli elettori assegnati alla sezione che NON hanno votato (§14. del verbale)

14. — ACCERTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA DEL NUMERO DELLE SCHEDE AUTENTICATE MA NON UTILIZZATE PER LA VOTAZIONE CON IL NUMERO DEGLI ELETTORI ASSEGNATI ALLA SEZIONE CHE NON HANNO VOTATO

(art. 37 della legge regionale n. 28/2007)

Il Presidente accerta che il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione, pari a n. |______ | schede, corrisponde al numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato.



Operazioni di riscontro

Quindi, per accertare la corrispondenza tra le schede autenticate il sabato e NON utilizzate e gli elettori assegnati alla sezione che NON hanno votato:

- contare le schede avanzate
- contare, sulle liste sezionali, gli elettori che non hanno votato
- escludere dal conteggio gli elettori che hanno ricevuto una scheda ma non l'hanno poi introdotta nell'urna (elettore allontanato dalla cabina e non riammesso elettore che non vota nella cabina scheda non autenticata elettore che non restituisce la scheda)



REGOLE PER LE OPERAZIONI DI RISCONTRO

- autenticare un numero di schede pari al numero di elettori assegnati alla sezione
- 2. ricostituire il numero delle schede autenticate il sabato se viene ammesso al voto un elettore non assegnato alla sezione
- annotare nelle liste della sezione tutti i casi in cui l'elettore è stato ammesso al voto ma non ha inserito la scheda nell'urna



LUNEDI' ORE 8.00





Iniziano le operazioni di scrutinio prima le regionali e di seguito o le comunali o il referendum consultivo



Controllo dello scrutinio

26. — ACCERTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA DEL NUMERO DELLE SCHEDE SCRUTINATE CON IL NUMERO DEGLI ELETTORI CHE HANNO VOTATO

(art. 48 della legge regionale n. 28/2007)

Il Presidente accerta la corrispondenza del numero delle schede scrutinate con il numero degli elettori che hanno votato, verificando la congruità dei dati relativi allo scrutinio riportati nel presente verbale:

Il Presidente attesta che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero degli elettori che hanno votato, come già accertato al paragrafo numero **13.**

oppure non corrisponde al numero degli elettori che hanno votato, come già accertato al paragrafo numero **13.**, in quanto

a) schede bianche (paragrafo numero 18.)

b) schede nulle (paragrafo numero 19.)

c) schede contenenti voti contestati e non attribuiti ai candidati alla carica di presidente
(paragrafo numero 22., lettera A)

n.

d) schede contenenti voti validi per i candidati alla carica di presidente
(paragrafo numero 23.)

Totale schede scrutinaten.

Totale elettori che hanno votato (paragrafo numero 13.)n.

- accertare la corrispondenza schede scrutinate/votanti
- il numero indicato al § 26.
 come totale delle schede
 scrutinate deve
 corrispondere al numero
 indicato al §13 (elettori che hanno votato)



Controllo dello scrutinio

- per la corrispondenza schede scrutinate/votanti consideriamo solo i voti ai presidenti/sindaci
- l'impossibilità di accertare la corrispondenza fra il numero dei votanti e le schede scrutinate impedisce di dimostrare la regolarità delle operazioni della sezione





Si vota su un'unica scheda per eleggere il presidente e i consiglieri






Si vota su un'unica scheda per eleggere il sindaco e i consiglieri





Lo scrutinio

Corretta espressione del voto




Art. 25, comma 1, l.r. 17/2007

Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista e un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, anche non collegato alla lista votata



Lo scrutinio

Corretta espressione del voto VOTO DISGIUNTO




Art. 25, comma 1, l.r. 17/2007

Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista e un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, **anche non collegato alla lista votata**



VOTO DISGIUNTO nelle elezioni comunali




Solo nei comuni con più di 15.000 abitanti (art. 14, comma 3, l.r. 19/2013)

Nei **comuni sino a 15.000 abitanti**, se l'elettore ha espresso un voto disgiunto **è valido il voto al candidato sindaco mentre è nullo il voto di lista** (art. 63, comma 4, l.r. 19/2013)



Corretta espressione del voto




Art. 25, comma 2, l.r. 17/2007

Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Regione con la stessa collegato



Corretta espressione del voto




Art. 25, comma 3, l.r. 17/2007

Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, il voto si intende attribuito solo al candidato Presidente



Corretta espressione del voto




Art. 45, comma 2, l.r. 28/2007

Il voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione si intende validamente espresso quando l'elettore ha tracciato un segno di voto sul nominativo del candidato o sul contrassegno o su uno dei contrassegni che contraddistinguono la candidatura dello stesso. Se la scheda non contiene altri segni di voto nella parte riservata al voto di lista e di preferenza, il voto viene attribuito soltanto al candidato Presidente



Corretta espressione del voto




Art. 25, commi 4 e 5, l.r. 17/2007

- 4. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista votata
- 5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista per la quale si intende votare



Corretta espressione del voto




Art. 46, comma 2, l.r. 28/2007

Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista circoscrizionale, ma ha scritto una preferenza a fianco di un contrassegno per un candidato compreso nella lista circoscrizionale corrispondente, il voto è attribuito anche alla lista circoscrizionale cui appartiene il candidato votato e al collegato candidato alla carica di Presidente



Casi particolari




Art. 46, comma 1, l.r. 28/2007

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista circoscrizionale, ma ha scritto una preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista circoscrizionale cui appartiene il candidato indicato, sia al candidato



Casi particolari




Art. 46, comma 3, l.r. 28/2007

Se l'elettore ha espresso la preferenza in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, e la preferenza si riferisce a un candidato compreso nella lista circoscrizionale votata, il voto è attribuito alla lista circoscrizionale e al candidato votati




Casi particolari



Il voto va alla lista 1 e al candidato Presidente collegato (art. 25, comma 1, l.r. 17/2007)




Casi particolari



Il voto va solo al candidato Presidente collegato alla lista 1 (art. 45, comma 1, l.r. 28/2007: la validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà dell'elettore)



Casi particolari



Il voto va alla lista 1 e al candidato Presidente collegato. Il voto di preferenza è inefficace per l'impossibilità di esprimere la preferenza con indicazioni numeriche (art. 46, comma 4, l.r. 28/2007)



Casi di nullità

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi i seguenti casi di nullità:

- schede nulle
- schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di Presidente
- schede contenenti voti di preferenza nulli



Non riconoscibilità dell'elettore

Il voto deve essere dichiarato nullo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inequivocabilmente dimostrano che l'elettore ha voluto farsi riconoscere

Esempi di segni di riconoscimento:

- le espressioni "sei forte" o "bravo", riferite al candidato preferito
- la frase "candidato alla carica di consigliere" apposta dall'elettore
- le parole "SI" oppure "OK" scritte sul rigo della preferenza
- l'espressione del voto con penna a sfera
- il voto di preferenza per un soggetto non candidato



Univocità del voto

Il voto deve essere espresso in modo da non creare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista o un determinato candidato

Esempi di modalità non univoche di espressione del voto:

- il voto espresso per due candidati alla carica di presidente o per due liste oppure a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni di lista
- la preferenza espressa indicando il solo cognome di un candidato quando nella stessa lista sono presenti altri candidati con lo stesso cognome



Favor voti

la validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore




Schede nulle

Art. 45, comma 5, l.r. 28/2007 - Le schede sono nulle quando :

- presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto farsi riconoscere
- non sono quelle prescritte dalla legge o non risultano autenticate
- i segni di voto non sono univoci e non consentono di individuare con certezza né quale candidato
 Presidente né quale lista l'elettore ha votato




Schede nulle



Tizio è candidato della lista 1. La scheda è nulla in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco (art. 45, comma 5, l.r. 28/2007)




Schede nulle




La scheda è nulla in quanto la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco (art. 45, comma 5, l.r. 28/2007)



Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati Presidenti






Il voto va solo al candidato Presidente collegato alle liste 2, 3 e 4. Nullo il voto per le liste in quanto la volontà dell'elettore con riferimento al voto di lista si è manifestata in modo non univoco (art. 45, comma 5, l.r. 28/2007)




Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati Presidenti



Il voto va solo al candidato Presidente collegato alla lista 1. Nullo il voto per le liste 2, 3 e 4 in quanto la volontà dell'elettore con riferimento al voto di lista si è manifestata in modo non univoco (art. 45, comma 5, l.r. 28/2007)



Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati Presidenti



Art. 45, comma 3, l.r. 28/2007

Se l'elettore non ha espresso il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, ma ha votato più liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato, è nullo il voto alle liste circoscrizionali e si intende validamente votato il candidato alla carica di Presidente




Voti di preferenza nulli

Art. 46, comma 4, l.r. 28/2007 - Sono nulli i voti di preferenza espressi:

- in eccedenza alla prima preferenza
- con indicazione numerica
- per un candidato di una lista di altra circoscrizione
- per un candidato di una lista diversa da quella votata
- senza indicare il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista



Voti di preferenza nulli



Caio è candidato della lista 2. Il voto va alla lista 3 e al collegato candidato Presidente. Il voto per Caio è nullo (art. 46, comma 4, lett. d, l.r. 28/2007)



- La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di presidente/sindaco rende nulla la scheda
- La nullità del voto di lista rende nullo il voto di preferenza
- La nullità del solo voto di preferenza non rende nulli gli altri voti contenuti nella scheda



Pertanto

una scheda valida corrisponde ad un voto valido per il candidato presidente/sindaco



Voti contestati

- Il presidente decide se attribuire (voto contestato provvisoriamente attribuito) o non attribuire (voto contestato provvisoriamente non attribuito) il voto
- La decisione è adottata sentito il parere obbligatorio ma non vincolante degli scrutatori



Voti contestati

 Per ciascuna scheda non possono essere registrati nelle tabelle di scrutinio due voti contestati riferiti a due diversi candidati alla carica di presidente/sindaco o a due diverse liste di candidati alla carica di consigliere



Quando una scheda contiene un **voto contestato non attribuito**, per la registrazione si tenga presente il seguente prospetto:

Contenuto della scheda	Registrazione
Voto contestato e non attribuito riferito ad un candidato alla carica di presidente/sindaco	Anche il voto eventualmente espresso nella stessa scheda per una lista deve essere considerato contestato e non attribuito
Voto contestato e non attribuito riferito ad una lista senza voto per il candidato alla carica di presidente/sindaco	Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per il candidato presidente/sindaco
Voto di preferenza contestato e non attribuito senza altri segni di voto	Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per la lista di appartenenza del candidato consigliere e per il collegato candidato presidente/sindaco




RIESAME

dei voti contestati NON attribuiti

 Nelle elezioni regionali l'Ufficio centrale riesamina i voti contestati non attribuiti e decide sull'assegnazione o meno degli stessi




Destinazione delle buste (elezioni regionali)





Destinazione delle buste (elezioni comunali)





Per approfondire

- Pubblicazione del Servizio elettorale "L'Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio"
- "Istruzioni per la compilazione del verbale" allegate al verbale dell'Ufficio
- Domande frequenti pubblicate sul Portale delle Autonomie locali, sotto la voce Elezioni
- Per le elezioni comunali: Guida alle elezioni amministrative, in particolare le voci "Uffici elettorali e circoscrizioni elettorali", "Operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione" e "Modalità di espressione del voto"



Riferimenti del Servizio elettorale

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
 Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme
 Servizio Consiglio autonomie locali ed elettorale
 Via Sabbadini, 31 – 33100 UDINE

Direttore:

Annamaria Pecile

Tel: 0432 555 541

Stefano Bandini

Tel: 0432 555 455

Daniela Russo

Tel: 0432 555 266

- •E-mail del Servizio: elettorale@regione.fvg.it
- •La presentazione può essere scaricata dal Portale delle autonomie locali all'indirizzo: http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/elezioniregionali2018/